

ORDINE AVVOCATI POTENZA
16 GIU. 2021
Protocollo n° 3360



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
CORTE DI APPELLO DI POTENZA**

15 GIU. 2021

Prot. n. 6486 del 16/06/21  
Risposta a nota n.  
Del

Al Presidente dell'Ordine  
degli Avvocati di Potenza  
**SEDE**

**Oggetto:** trattazione orale delle udienze penali – richiesta chiarimenti.

(Vs. rif. nota 07/06/2021 prot n.3190)

Il rapido avvicinarsi di modifiche e novità normative prive di chiarezza che si sovrappongono le une alle altre, in tempi di emergenza sanitaria, in particolare concernente le modalità di celebrazione delle udienze penali in appello richiede un particolare sforzo interpretativo e un gravoso impegno delle parti e della cancelleria chiamate all'osservanza di nuovi e rilevanti incumbenti, al fine di salvaguardare il diritto alla salute, al quale è correlato il dovere della prevenzione sanitaria, con il diritto di difesa e i correlati principi costituzionali del giusto processo.

In limine occorre chiarire che dal 25/12/2020 la norma di riferimento non è più il D.L. 9.11.2020 n. 149, noto come Decreto Ristori bis, che non è stato convertito, bensì la L. 18 dicembre 2020 n. 176 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella G.U. 24.12.2020.

La legge n. 176/2020 di conversione del c.d. Decreto Ristori ha validità sino al 31 luglio 2021.

La trattazione scritta ex art. 23-bis comma 1 L. 176/2020, "fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale", è divenuta la regola dell'iter processuale dell'appello penale nell'attuale fase emergenziale.

Il contraddittorio cartolare è così disciplinato:



***PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
CORTE DI APPELLO DI POTENZA***

---

- il Procuratore Generale formula le conclusioni con atto scritto trasmesso per via telematica alla cancelleria della Corte di Appello entro il decimo giorno precedente l'udienza fissata per la trattazione dell'impugnazione;
- la cancelleria trasmette immediatamente ai difensori delle parti, i quali entro il quinto giorno precedente l'udienza possono presentare le conclusioni con atto scritto trasmesso secondo le (obbligatorie) modalità a mezzo PEC che dovranno contenere i dati identificativi del processo (udienza di riferimento; RG App.; soggetto di riferimento - imputato o parte civile) oltre che il contenuto della memoria scritta;
- la Corte di Appello decide in camera di consiglio e fa comunicare alle parti il dispositivo della decisione ex art. 23 bis comma 3 L. 176/2020.

Il Difensore che intenda fare richiesta di discussione orale deve presentare l'istanza entro quindici giorni "liberi" (ovvero sedici giorni prima) ex art. 23 bis comma 4 L. 176/2020, con inoltro della istanza alla cancelleria della Corte di Appello a mezzo Pec.

Anche l'imputato può chiedere, per il tramite del difensore, la discussione orale della causa nei termini appena indicati (art. 23 bis comma 4 ultima parte L. 176/2020). Nel caso di richiesta di trattazione orale formulata da un solo imputato, secondo l'opzione ermeneutica riferita dal Presidente della sezione penale (cfr. ord. 7.1.2021 n. 291/2020 imp. D.G. + 2; ord. 6.5.2021 n. 661/18 imp. T.F. +1) il processo si svolge in forma orale solo per la parte che ha formulato tempestiva richiesta poiché "nei processi plurisoggettivi l'istanza di discussione orale tempestivamente formulata dalla difesa tecnica di un imputato ex art. 23 del c.d. Ristori bis non è valida per gli altri imputati, trattandosi di scelta processuale autonoma frutto di una valutazione di opportunità (connessa anche a motivi di sicurezza e di salute degli interessati) inidonea ad influenzare quelle degli altri imputati per i quali, pertanto, pur nel simultaneous processus, si adotta il contraddittorio cartolare senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori".



***PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
CORTE DI APPELLO DI POTENZA***

---

Rilevante novità della legge di conversione n. 176/2020, che non era prevista dal decreto legge Ristori bis, riguarda l'estensione con decorrenza dal 25.12.2020 del "rito cartolare" ai procedimenti per le misure di prevenzione di cui agli artt. 10 e 27 D. Lgs 6.9.2011 n. 159 e negli appelli in materia cautelare proposti al Tribunale del Riesame nei termini e con le modalità fin qui descritte. Solo in quest'ultimo caso l'istanza di discussione orale degli appelli ex art. 310 c.p.p. deve essere presentata "entro il termine perentorio" cinque giorni liberi prima dell'udienza, a pena di decadenza.

Orbene, in particolare l' art. 23-bis comma 7 L. 18.12.2020 n.176 ha dato luogo a molteplici incertezze interpretative vuoi per il tortuoso iter normativo di non conversione del Decreto Ristori bis che ha introdotto ex novo la trattazione scritta nel processo penale di appello nei procedimenti di prevenzione attinenti misure personali e patrimoniali, vuoi per la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione con modifica del solo Decreto Ristori, vuoi per l'equivoco interpretativo sorto sul termine breve di 5 giorni per la richiesta di discussione orale riferito solo ai ricorsi in materia cautelare, vuoi per la previsione oscura di un rito transitorio anch'esso con termine perentorio breve di 5 giorni per la richiesta di discussione orale (art. 23 bis co. 6 L 176/2020).

In considerazione di tanto il Collegio specializzato delle misure di prevenzione ha ritenuto all'udienza 12.2.2021 che per i procedimenti di appello in materia di prevenzione provenienti da udienza di rinvio e già incardinati con rito orale, dovessero proseguire secondo la disciplina non emergenziale senza necessità di istanza e di ritenere giustificabile il ritardo della richiesta di trattazione orale formulata soltanto 5 giorni prima l'udienza 10.6.2021, per non pregiudicare il diritto di difesa dei prevenuti, ai quali si applicano tutte le garanzie costituzionali.

Si coglie l'occasione per auspicare che alla data del 31 luglio 2021, come prevedibile, scada il termine di efficacia della normativa emergenziale processual-penalistica, e che non torni in vigore dopo la sospensione dei termini feriali a causa della recrudescenza della pandemia da Covid19, come auspicabile, con l'avvertenza che in ca-



*PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
CORTE DI APPELLO DI POTENZA*

---

so contrario tutte le parti dovranno attenersi scrupolosamente alle modalità e ai termini perentori che saranno previsti ex lege anche per i giudizi di prevenzione.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosa Patrizia Sinisi'.

*dott.ssa Rosa Patrizia Sinisi*

Presidente della Corte